

- Identica formulazione art. 30 Statuto Valle d'Aosta su cui vedi L.R. n. 16/1975.
- Art. 32 Statuto: esempio di tecnica legislativa non cristallina: interpretazione letterale e coordinamento tra primo e quarto comma (accettato, ammesso, fatto proprio, approvato).

Interpretazione sistematica e mancato coordinamento con l'art. 33 dello Statuto che disciplina la procedura di controllo delle leggi regionali, ai sensi della quale ogni legge approvata dal Consiglio regionale è promulgata trenta giorni dopo la comunicazione al Governo, salvo che detto organo non la rinvi al Consiglio regionale: essendo questa la sola ipotesi in cui la promulgazione della legge è sospesa, si dovrebbe escludere che lo Statuto abbia voluto contemplare la figura del referendum sospensivo-preventivo, la cui previsione richiederebbe una espressa deroga al termine entro cui la legge va promulgata.

Secondo Paladin e Allegretti lo Statuto sardo ammette il referendum in via preventiva.

Nel 1957 con L.R. n. 20 la Regione, nel dare attuazione allo Statuto, interpreta l'art. 32 come configurante un referendum di tipo abrogativo.

Nel 1979 l'Ufficio per il referendum popolare costituito presso la Corte d'Appello di Cagliari su richiesta di referendum abrogativo della legge regionale sulla caccia, solleva, in riferimento all'art. 32 dello Statuto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a) della legge del 1957.

Si assume che detto articolo contempla il referendum preventivo o sospensivo, ad esclusione di altro referendum che,

come quello abrogativo, concerne leggi già perfezionate.

Ma la Corte sospende il giudizio sollevando a se medesima la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge del 1957 nella parte in cui conferisce alla Corte d'Appello le attribuzioni che concernono le richieste di referendum abrogativo, con violazione dell'art. 108 della Costituzione che riserva alla legge dello Stato la disciplina dell'ordinamento giudiziario e della Magistratura.

Con sentenza n. 43 del 1982 la Corte dichiara illegittimo il citato art. 6.

Una volta caduta la norma istituita dell'attribuzione che la Corte d'Appello era chiamata ad esercitare, la Corte, con sentenza n. 165 del 1982, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale che le era stata prospettata, e viene così meno la possibilità di una pronuncia sull'effettiva portata dell'art. 32 dello Statuto.

- Nel 1984, con L.R. n. 25, la Regione prevede una nuova composizione dell'Ufficio regionale del referendum.
- Nel 1986, con L.R. n. 48, la Regione contempla diversi tipi di referendum, sia a carattere abrogativo che preventivo, ed in particolare espressamente stabilisce che il referendum può essere indetto "per esprimere parere su questioni di particolare interesse sia regionale che locale".
- Nell'ottobre del 1988 l'Ufficio regionale del referendum è chiamato a deliberare circa l'ammissibilità di quattro referendum consultivi, richiesti ciascuno da circa 20.000 elettori.
Viene dichiarata inammissibile una richiesta ed ammissibili le altre tre.

- In data 18 ottobre 1988 il Presidente della Regione, con proprio decreto, convoca i comizi elettorali per il giorno 11 dicembre 1988 per i primi due quesiti e per il giorno 16 aprile 1989 per il terzo quesito.

Ciò in quanto, ai sensi della legislazione vigente, non possono svolgersi più di due referendum in una medesima convocazione di elettori.

- Il 2 novembre 1988 il Presidente del Consiglio dei Ministri propone dinanzi alla Corte Costituzionale ricorso per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto a seguito della deliberazione dell'Ufficio regionale del referendum e del decreto di indizione del Presidente della Giunta regionale.

Si assume:

- a) la materia dei rapporti internazionali e la materia della difesa della patria sono di esclusiva competenza dello Stato e non sono comprese negli elenchi di materie contenuti negli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto;
- b) la competenza ad indire un referendum non può in alcun modo eccedere la competenza a provvedere in via legislativa o amministrativa;
- c) il potere di iniziativa legislativa nei confronti delle Camere di cui all'art. 51 dello Statuto, non implica l'allargamento dell'area delle competenze regionali;
- d) si rimette alla Corte ogni incidentale valutazione circa la compatibilità statutaria dei referendum preventivi e consultivi introdotti con la L.R. n. 48 del 1986;
- e) si chiede la sospensione dell'esecuzione del decreto di indizione dei referendum per il "grave turbamento" che

la semplice effettuazione delle consultazioni referendarie palesemente provocherebbe.

- La Corte Costituzionale con propria ordinanza dispone la sospensione del decreto del Presidente della Giunta per i referendum indetti in data 11 dicembre, in quanto lo svolgimento di essi prima della decisione di merito potrebbe pregiudicare gli effetti della medesima, mentre rinvia l'esame della richiesta di sospensiva relativa al referendum da svolgersi il 16 aprile 1989 per il caso in cui anteriormente a tale data non sia intervenuta la decisione di merito.

- In merito ai motivi del ricorso governativo la difesa della Regione e del Comitato promotore (ritenuto dalla Corte non legittimato ad intervenire in giudizio) osservano e contestano:

in via generale:

- la Regione è controparte formale e non sostanziale;
- le delibere di ammissione e il decreto di indizione dei referendum, pur essendo formalmente atti dell'ente Regione, si inseriscono come adempimenti fondamentalmente vincolati nell'ambito di un procedimento nel quale trovano esplicazione poteri e diritti, costituzionalmente garantiti, di un soggetto esterno all'apparato regionale, e cioè del gruppo dei promotori.

Se formalmente la presunta lesione della competenza statale viene addebitata agli atti degli organi regionali, sostanzialmente essa è invece addebitabile ai promotori che costituiscono la vera controparte dello Stato;

- si chiede in sostanza alla Corte un nuovo giudizio di ammissibilità dei referendum, che è di competenza esclusiva

dell'Ufficio Regionale del Referendum. Un giudizio di appello dinanzi alla Corte Costituzionale non sembra configurabile e non rientra nelle competenze della Corte;

- si tratta di atti meramente consultivi, non conclusivi del procedimento referendario, privi di rilevanza esterna ed inidonei di per sè ad interferire con le competenze dello Stato.

- In ordine ai singoli motivi:

a) certamente non si contesta che la Regione sarda non abbia competenze legislative ed amministrative in materia di rapporti internazionali e di difesa della patria, ma questo non significa che la Regione debba disinteressarsi di quei temi anche quando toccano direttamente la vita dell'isola e dei suoi cittadini;

b) fondamentale è la distinzione tra competenze ed interesse regionale (già ravvisata dall'Ufficio Regionale del Referendum): va respinto il rigido parallelismo che il ricorso governativo vorrebbe stabilire tra le singole materie di competenza legislativa ed amministrativa regionale e gli specifici interessi da queste sottesi.

E' ben più ampia la sfera degli interessi della Comunità regionale di cui la Regione ha la rappresentanza e che può e deve tutelare nelle forme e con gli strumenti, non sempre coincidenti con gli atti legislativi ed amministrativi, consentiti dall'ordinamento.

Detto parallelismo risulta respinto dalla stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 829 del 1988 ha chiarito e precisato il concetto di interesse regionale, punto centrale della controversia insorta.

Il caso di specie si inquadra perfettamente nei principi fissati dalla Corte e può costituire un caso di scuola;

c) circa il potere di iniziativa legislativa dinanzi alle Camere di cui all'art. 51 dello Statuto, vale la stessa distinzione tra interesse e competenze regionali e i principi stabiliti dalla Corte sembrano senz'altro riflettersi anche sulla portata di tale potere. Del resto, per ragioni di ordine logico, prima ancora che giuridico, si presume che il Consiglio presenti proposte di legge alle Camere laddove sia incompetente a legiferare.

Anche Paladin (Diritto regionale, pag. 351) è del medesimo avviso. Fondamentale è il disposto dell'art. 18 dello Statuto siciliano, per cui l'Assemblea può presentare alle Camere progetti sulle materie di competenza dello Stato che possono interessare la Regione.

d) valutazione di compatibilità statutaria

- Porre la questione di legittimità costituzionale di una legge già sottoposta al controllo preventivo del Governo con esito favorevole, significa concedere allo Stato la possibilità di prolungare, al di là delle norme costituzionalmente stabilite, i termini di impegnativa di una legge regionale.
- La normativa statutaria sul referendum pone dei "minimi inderogabili" di consultazione popolare e non impedisce al legislatore regionale di dare maggiore spazio agli istituti referendari.
- Nel merito la mozione di "questione di particolare interesse regionale", introdotta con il tipo particolare di referendum in discussione, rientra nell'ambito delle affermazioni di principio espresse dalla sentenza della

Corte Costituzionale.

Anche la Regione Lombardia prevede la possibilità di deliberare referendum consultivi su questioni di interesse regionale, a norma dell'art. 65 dello Statuto, modificato dalla legge n. 583 del 1983.